

**SI RICORDA CHE PER LE ELEZIONI COMUNALI NON È PREVISTA LA FIGURA DEL MANDATARIO ELETTORALE.**

| <b>SPESE PROPAGANDA</b>   |   |                                    |  |
|---|---|------------------------------------|--|
| <b>SOGGETTI OBBLIGATI</b>   | <b>CONTENUTO OBBLIGO</b>  | <b>FONTE NORMATIVA</b>             | <b>NOTE E SANZIONI</b>   |
| <b>Candidati alla carica di Sindaco e partiti/movimenti/liste</b>   | <b>Entro 45 giorni dall'insediamento</b> del Consiglio comunale va presentato al Comune un documento consuntivo sintetico delle spese per la campagna elettorale, distinte per tipologia di spese e fonti di finanziamento (con precisazione se provengono da persona fisica o giuridica).<br>In alternativa va presentata la dichiarazione di NON avere sostenuto spese. | Art. 78 LR 19/2013                 | Non è obbligatorio allegare la documentazione a corredo delle spese sostenute, ma è consigliabile tenerla per agevolare la redazione del rendiconto.<br>La mancata presentazione comporta <b>sanzione da 200 a 2.000 euro</b> .<br>I Comuni pubblicano i rendiconti nell'albo on line.   |
| <b>Partiti/movimenti/liste nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti</b>                               | <b>Entro 45 giorni dall'insediamento</b> del Consiglio comunale va presentato anche alla Corte dei conti il documento consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento.  | Art. 13, commi 5, 6 e 7 L. 96/2012 | Le spese per la campagna elettorale sono soggette al limite massimo di 1 euro a elettore; la documentazione relativa ad entrate ed uscite andrà allegata al rendiconto.<br>La mancata presentazione comporta <b>sanzione da 50.000 a 500.000 euro</b> .  |
| <b>Tutti i candidati</b> alle elezioni comunali congiuntamente ai <b>soggetti che hanno erogato i finanziamenti</b> | <b>Entro tre mesi dalla percezione dei finanziamenti/contributi</b> va presentata al Presidente della Camera dei Deputati una dichiarazione (anche a mezzo di autocertificazione) di quanto ricevuto – anche sotto forma di messa a disposizione di servizi – se di importo superiore, nell'anno, a 3.000 euro.   | Art. 4 L. 659/1981                 | La disposizione non si applica per finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.<br>L'inadempimento dell'obbligo è punito con <b>la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici</b> . |

|   |   |                                |   |
|---|---|--------------------------------|---|
| <p>Tutti i candidati <b>eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale</b> per <b>Comuni capoluogo di provincia o</b> con popolazione superiore a <b>15.000 abitanti</b></p> | <p><b>Entro tre mesi dalla proclamazione</b>, va presentata al Comune una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.</p> | <p>Artt. 1 e 2 L. 441/1982</p> | <p>Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 659/1981, relative agli eventuali contributi ricevuti.</p> |
|---|---|--------------------------------|---|